Sentenza n. 219/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37857 del registro di segreteria, proposta dal Sig. XX, nato a XX (XX) il XX, (c.f. XX), rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Nobile, (c.f. NBLNGL77B22L049C, pec nobile.angelo@oravta.legalmail.it) e dall'Avv. Francesco Murianni, (C.F: MRNFNC65L01L049N - pec murianni.francesco@oravta.legalmail.it) ed elettivamente domicilato presso lo studio del secondo in Taranto, al Viale Virgilio 101/b

CONTRO

- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

- Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Antonella Isola, elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 186 – 00143, Roma; P.E.C. previmil@postacert.difesa.it

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 22 settembre 2026

FATTO

Il ricorrente, già capo di 1^ classe in servizio presso la Marina Militare di XX riferiva che, a seguito del transito nei ruoli civili dell'amministrazione essendo stato ritenuto "non idoneo permanente in modo assoluto al S.M.I. servizio militare incondizionato" in data XX formulava domanda per ottenere la pensione privilegiata per la patologia "artrosi diffusa del rachide", già riconosciuta dipendente da causa di servizio in data XX dalla Commissione Medica Ospedaliera di La Maddalena con ascrivibilità alla Tabella A, XX Categoria ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo.

Tuttavia, lamentando l'assenza di alcun riscontro dell'INPS alla formulata istanza, in data XX ha adito questo Giudice.

L'INPS si costituiva rappresentando che l'istruttoria amministrativa relativa alla domanda del XX era ancora in corso, essendo necessario acquisire il fascicolo dal datore di lavoro; chiedeva pertanto un rinvio al fine di consentire l'espletamento dell'*iter* predetto.

Nel contempo, con ordinanza n.63 del 16 luglio 2025 veniva integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero della difesa che si costituiva chiedendo l'estromissione dal giudizio.

A seguito delle udienze del 9 gennaio e del 26 maggio 2026 la causa veniva ulteriormente rinviata su richiesta dell'INPS in quanto non ancora concluso il predetto iter amministrativo, essendo in attesa del richiesto parere alla competente CMO.

All'udienza del 22 settembre 2026, non essendo ancora pervenuto il provvedimento definitivo, l'INPS ha chiesto ulteriore rinvio, parte ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo rimettendosi alle valutazioni di questo Giudice circa l'ulteriore attesa del richiesto parere.

DIRITTO

Alla luce di quanto versato in atti il ricorso è fondato.

Infatti nel caso di specie non appare in alcun modo giustificabile la pluriennale inerzia dell'amministrazione previdenziale che, nonostante la tempestiva domanda formulata dal ricorrente a seguito dell'avvenuto transito nei ruoli civili (avvenuto nel XX) non si è attivata nei tempo e nei modi previsti dalla legge per una celere definizione del procedimento amministrativo.

Si evidenzia, infatti, che la competente commissione medica ospedaliera è stata adita dall'INPS solo in data XX, a distanza di ben due anni e mezzo dalla presentazione della domanda e solo successivamente alla proposizione del ricorso; si evidenzia, inoltre, che a distanza di un anno e due mesi dalla formulata richiesta, nessun parere risulta essere stato prodotto dalla competente commissione medica istituita presso il Ministero della Difesa.

Ciò appare oltremodo grave se si considera la peculiare natura del diritto alla pensione più volte qualificato quale fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (*ex multis* Corte di cassaz. Sez. lav., 1 marzo 2025, n.5389).

Dagli atti emerge un sostanziale disinteresse per l'istanza del ricorrente, nonostante gli obblighi in capo all'INPS di definire il procedimento amministrativo nei termini previsti dalla l.241/1990 e dai relativi provvedimenti applicativi.

Alcuna rilevanza, quindi, può darsi all'eccezione formulata dall'amministrazione previdenziale riguardante una presunta attesa della decisione della competente CMO atteso che sussiste un obbligo giuridico di compulsare gli organi e uffici amministrativi a concludere il procedimento nei

termini previsti dalla norma, a maggior ragione nel caso di specie ove già si era in presenza di un inaccettabile ritardo nella definizione dell'istanza formulata dal ricorrente.

Agli atti, in realtà, risultano delle pec inviate alla commissione medico ospedaliera con le quali si invita a definire il procedimento in vista delle udienze; tuttavia al riguardo deve rilevarsi il dato di partenza sostanziale, vale a dire l'inerzia serbata dall'amministrazione previdenziale, nonché il mancato richiamo dei doveri procedimentali previsti dalla disciplina generale di settore che obbligano l'amministrazione a concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge.

Al fine di definire il contenzioso in questione, quindi, non può rilevare l'attesa della pronuncia del competente CMO, dovendo questo giudice fornire adeguata tutela alla posizione soggettiva del ricorrente.

A tal fine, il parere e il provvedimento già reso dai competenti organi per la valutazione della causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo, presenti in atti, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del d.p.r. 461/2001 in assenza di specifica contestazione delle loro risultanze da parte dei resistenti, appaiono elementi sufficienti per sancire il diritto alla pensione privilegiata del ricorrente per la patologia sopra indicata e la XX Categoria, Tabella A alla quale tale patologia è risultata ascrivibile dalla data di cessazione del servizio nei ruoli militari.

Sulle somme dovute devono essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria il cui calcolo deve tener conto di quanto previsto dalla pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n.10/2002/QM; pertanto sulle maggiori somme dovute spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione

monetaria - quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi- con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Sul punto deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dell'INPS non essendo neanche trascorso il termine quinquennale dalla data di transito nei ruoli civili.

Ad ogni buon conto, quale espressione di un principio generale, si sottolinea che il sensibile ritardo nella definizione del procedimento amministrativo non può essere tratto a vantaggio delle stessa amministrazione per eccepire il decorso del tempo ai fini prescrizionali.

Le spese, poste a carico della sola INPS seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore dell'Avv.ti Angelo Nobile e Francesco Murianni dichiaratisi antistatari, che si liquidano in complessivi € 800,00 ciascuno oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

Depositata in segreteria il 29/09/2026

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 29/09/2026 IL GIUDICE

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 29/09/2026

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente